



LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 30 10 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 11 1995 N. 18

Modifica della legge regionale 20 aprile 1995 n° 30 (norme per l' elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l' artigianato).

ARTICOLO 1

1. L' articolo 20 della legge regionale 20 aprile 1995 n. 30 (norme per l' elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l' artigianato) e' sostituito dal seguente:

" Articolo 20 (Ricostituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali per l' artigianato)

1. Sino alla definizione a livello nazionale di modifiche alla normativa concernente la costituzione delle Commissioni provinciali per l' artigianato il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l' artigianato e in deroga a quanto previsto dalla presente legge nomina i componenti di cui all' articolo 11 comma 1 lettera a) della legge regionale 20 agosto 1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato e per l' istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane). 2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 e' disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria. La ripartizione della rappresentanza e' stabilita con deliberazione della Giunta regionale sentite le associazioni regionali di categoria. 3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire alla Regione entro il 30 novembre 1995. Decorsi inutilmente quindici giorni da tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per l' esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l' artigianato. Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione della Commissione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 4. Le Commissioni provinciali per l' artigianato costituite in via straordinaria in applicazione dei commi precedenti durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 e i rispettivi Presidenti o Commissari sostituiscono i componenti della Commissione regionale per l' artigianato di cui all' articolo 17 comma 2 lettera a) della lr 41/ 1989".

ARTICOLO 2

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 ottobre 1995

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1995

___Num:0050

___Boll__Uff__Num:18

___Boll__Uff__Anno:1995